



SPRAR

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO
DELL'INTERNO

II SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Minori Stranieri Non Accompagnati: tutela e affidamento;
accertamento dell'età,
dopo la legge 47/2017

Chi è il minore straniero non accompagnato

Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano

(Legge 47/2017, art. 2)

Oggetto: massima tutela del diritto del minore

La necessità di identificare

All'interno del quadro giuridico europeo è necessario identificare anche allo scopo di garantire il supporto adeguato di cui necessitano

In tal senso pertanto nella fase dell'**accoglienza** sarà possibile garantire le modalità di accoglienza secondo le esigenze specifiche

Mentre **proceduralmente** la vulnerabilità dovrà essere tenuta in debito conto e dovranno essere attivati dei percorsi procedurali adeguati

l'identificazione delle persone vulnerabili è il passo fondamentale:

. per assicurare accesso specifico ai diritti garantiti ai minori dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato

. per evitare il rischio che i minori soli siano accolti in ambienti nei quali sono accolti anche adulti

l'identificazione delle persone vulnerabili

Chi fa cosa....

Dopo che il minore straniero non accompagnato e' entrato in contatto o e' stato segnalato

- . alle autorità di polizia,
- ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale
- all'autorità giudiziaria,

il **personale qualificato della struttura di prima accoglienza** svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, **un colloquio con il minore**, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione.

Al colloquio e' garantita la presenza di un mediatore culturale.

l'identificazione delle persone vulnerabili e la loro accoglienza

Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore e' garantita nelle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge.

passo fondamentale è l'identificazione delle persone vulnerabili

Art 19 bis , ma prima

- **Nel 2016 sono stati introdotti nuovi meccanismi per stabilire l'età dei minori non accompagnati delle vittime di tratta**
d.p.c.m. 234/16

stabilisce che sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'età, salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità, il passaporto o un documento di identità, anche non in corso di validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia

- L'accertamento socio-sanitario dell'età può essere disposto solo nei casi in cui permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato e non sia risultato possibile accertarne l'età attraverso un documento anagrafico.

Chi lo dispone ?

- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età
- Ai sensi del **d.p.c.m. 234/16**, quando l'autorità giudiziaria dispone l'accertamento dell'età, indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari e individua la struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di accertamento dell'età, (...)



SPRAR
Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati

L'identificazione: accertamento dell'età

L'accertamento dell'età è adottato soltanto se ci sono dubbi sull'età dichiarata

Approccio adottato deve essere olistico e multidisciplinare (attraverso un accertamento dei bisogni, in piena considerazione della maturità psicologica e attraverso l'ausilio di esperti di diverse discipline); tale approccio deve essere svolto in un ambiente idoneo utilizzando modalità meno invasive possibili

Il minore deve essere informato circa le attività svolgentesi e sulle conseguenze del suo eventuale rifiuto

Ogni attività svolta nei confronti del minore straniero non accompagnato deve essere effettuata da personale qualificato e tenuto conto del suo **superiore interesse**

L'identificazione: accertamento dell'età

- All'art 19 bis del decreto legislativo 142\2015 che è disposto
Solo nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le procedure di accertamento dell'età
- **L'identità di un minore straniero non accompagnato e' accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio, solo dopo che e' stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria**
- Se il minore non accompagnato non ha espresso l'intenzione di fare richiesta di protezione internazionale si può sciogliere il dubbio dell'età attraverso la collaborazione delle autorità diplomatico consolari anche volta al reperimento di un documento anagrafico ■

L'identificazione: accertamento dell'età

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge (favor minoris)

L'accertamento età: reclamo in sede giudiziaria

Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal Tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero.

Tale provvedimento può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi del codice di procedura civile (art 739 cpc)

Il Giudice in tal caso decide entro 10 gg e il provvedimento è comunicato alle autorità di polizia ai fine del completamento delle procedure d'identificazione e al Ministero del Lavoro per l'inserimento all'interno del SIM- Sistema informativo minori .

A seguito di identificazione

A seguito dell'identificazione del minore non accompagnato si attivano le garanzie previste dalla legislazione italiana, anche in recepimento delle direttive europee volte a:

- . Garantire il superiore interesse prima di qualsiasi decisione
- . Nomina del tutore
- . Rintraccio della famiglia, ove possibile
- . Eventuale accesso alla procedura d'asilo
- . Avvio al percorso di accoglienza dedicata

Alla luce del superiore interesse del minore:

Valutazione di particolari esigenze (ex art 22 della direttiva accoglienza)

Principio fondamentale legato all'unità familiare (regolamento Dublino, direttiva accoglienza, direttiva qualifiche). Possibilità del ricongiungimento familiare

Nozione di superiore interesse del minore

Legge 27 maggio 1991, n. 176

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989).

Che all'art 3 così dispone

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, **l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.**
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Superiore interesse del minore

Art. 3 della Costituzione stabilisce il principio di uguaglianza formale: ovvero tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di alcun genere. Si fa riferimento anche ai minori, come categoria di soggetti particolarmente deboli e indifesi. E' compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione dell'uguaglianza formale. **L'art. 10** altresì impone di conformare l'ordinamento alle norme internazionalmente riconosciute, comprese, quindi, quelle a tutela dei diritti dei minori

Ascolto del minore, tenendo conto dell'età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché volto a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

Superiore interesse del minore

In seguito all'identificazione e all'accertamento dell'età, se non sussistono le condizioni per un affidamento familiare si procede con l'accoglienza in strutture dedicate ai sensi della L.328\2000, all'interno delle quali sono definiti progetti individualizzati

Affidamento familiare (art. 7) quale misura prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza

legge 183\1984

Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 1-bis. **Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.** 2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunita' di tipo familiare

Superiore interesse del minore

Quando un minore straniero non accompagnato arriva in Italia, viene identificato dalle autorità di pubblica sicurezza e, qualora sia privo di documenti e sussista un fondato dubbio sull'età dichiarata, può essere sottoposto ad una procedura di accertamento dell'età

Il minore straniero non accompagnato identificato è collocato in una struttura di accoglienza per minori, strutture di prima e di seconda accoglienza; centri FAMI e SPRAR o gestiti a livello locale

SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

la normativa vigente individua come prioritaria una collocazione presso famiglie affidatarie

Art 19 decreto legislativo 142\2015

Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima e seconda accoglienza; in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture governative, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal Comune in cui il minore si trova, **fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune**

Art 19 co 3 bis

Prevede l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Il gestore del centro dà notizia dell'inserimento del minore all'interno della propria struttura al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento **con i servizi del territorio.**

Superiore interesse del minore

iscrizione al servizio sanitario nazionale e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo scolastico e tutela alla salute
Anche per i **minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale** Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età

art 76 4-quater. dpr 30 maggio 2002 n.115

Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

All'ingresso del MSNA in comunità, dopo un periodo di osservazione e conoscenza, basilare per redigere un progetto educativo che sia realmente individualizzato è redatto il progetto individualizzato.

Importantissimo per la buona riuscita del piano educativo è che i singoli obiettivi siano concordati con il minore

Ogni informazione acquisita deve essere condivisa con gli operatori e con il tutore, tra questi obiettivi la regolarizzazione della posizione amministrativa, l'iscrizione ad un corso scolastico o professionalizzante;

Auto gestione o semi autonomia nei percorsi di crescita a ponte dei 18 anni al fine di avviare all'integrazione

Funzioni del tutore

Le funzioni del tutore sono previste all' art. 357 c.c., secondo il quale: “ Il Tutore ha la cura della persona del minore. Lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni” (anche per mezzo di azioni legali od operazioni patrimoniali).

tutore volontario per i minori stranieri non accompagnati

tutore volontario:

- Art 11 l. 47 del 2017 e art 19 co. 5 d. lgs 142/2015 e d. lgs 220/2017, nell'ambito del superiore interesse del minore appare opportuno che il riconoscimento dei diritti del minore non accompagnato avvenga nell'ambito di un unico procedimento : dalla nomina del tutore, alle modalità di protezione e cure , affido inserimento familiare etc..

Tutela

Tutela

compito del tutore è curare e proteggere il minore, rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per gli atti straordinari necessita il consenso del Giudice Tutelare o del T.M a seconda dei casi (artt. 374 e 375 c.c.).

Tutore msna

Per quanto riguarda la nomina dei tutori per i minori stranieri non accompagnati il decreto legislativo 142\2015 all'art 19 co 5 dispone che il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

tutore secondo il codice civile

il dovere del tutore lo si ravvisa all'interno dell'obbligo di diligenza impostogli nell'esercizio della tutela, ex art 382 e 384 c.c..

Che cita testualmente

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia [1176].

**affidamento e
normativa di settore**

L'art. 4 della legge 184 del 1983
disciplina l'istituto
dell'affidamento familiare

Compiti dell'affidatario

L'affidatario esercita *ordinari* poteri connessi con la potestà genitoriale sia per l'istituzione scolastica che nella relazione del minore con le autorità sanitarie; **ove nominato il tutore, l'affidatario** tiene conto di quanto da lui indicato e prescritto dall' autorità affidante

L'affidamento può essere disposto dal **servizio sociale locale previo consenso dei genitori o del tutore.**

Questo tipo di affido è definito anche “consensuale”, non può durare più di due anni ed è reso esecutivo dal giudice tutelare, che, se lo ritiene necessario, può richiedere alla magistratura minorile l'assunzione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

L'affidamento può essere disposto **a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni**, quando non c'è il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore ed il provvedimento è ritenuto necessario nell'interesse del minore

affidatario

L'**affidamento familiare** è una forma di **aiuto** non solo al minore ma anche alla sua **famiglia d'origine (se, ovviamente, presente)**, ha lo scopo di far crescere il minore (temporaneamente) in un ambiente familiare.

L'art. 4 della legge 184 del 1983 disciplina l'istituto dell'affidamento familiare;

L'obiettivo è supportare situazioni d'indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale, che ostacolano la normo-crescita del minore alla propria famiglia, le volte nelle quali questa non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore.

L'autorità giudiziaria rende esecutivo il provvedimento di affidamento emesso dai servizi sociali , attraverso un decreto del giudice tutelare

Grazie per l'attenzione

Contatti



SPRAR

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO
DELL'INTERNO



FACEBOOK



PER CONOSCERE LA RETE SPRAR



SPRAR &
SERVIZIO CENTRALE



FORME DI
PROTEZIONE



PROGETTI
TERRITORIALI



DECRETO
10 AGOSTO 2016



PIANO DI
RIPARTIZIONE



CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA



Follow us on Twitter
[@rete_sprar](#)
Facebook: Citalia

Website
www.sprar.it

Email
info@serviziocentrale.it